



Deliberazione n. 149 del 05/10/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI
PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000
N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" .-**

L'anno **2023** addì **cinque** del mese di **ottobre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE	Sindaca	Presente
GAIOTTO SAIMON	Vicesindaco	Presente
BOTTASINI GIUSEPPE	Assessore	Presente
D'ADAMO JESSICA	Assessore	Presente
DICHIO MIRKO	Assessore	Presente
DOTTI CLAUDIO	Assessore	Presente
GERLI MARTA	Assessore	Presente
GHIRINGHELLI PAOLA	Assessore	Presente

Presenti n. 8

Assenti n. 0

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Michele Panariello** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di **Sindaca**, la **Dott.ssa Ivonne Cosciotti** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di prevenzione e lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

CONSIDERATO:

- che l'art. 2 della legge n. 353/2000 definisce incendio boschivo "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";
- che l'art. 3 comma 1 della legge n. 353/2000 dispone che le regioni approvano il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- che l'art. 10 comma 1, della Legge n. 353/2000, definisce, nell'ambito di incendi definiti boschivi dall'art. 2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco;
- che in particolare nell'art. 10 si legge: "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.";

PRESO ATTO:

- che Regione Lombardia con D.G.R di n. XI/1670 del 27.5.2019 ha emanato le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale;
- che nello specifico nella sopracitata D.G.R. vengono definiti gli ambiti boschivi rientranti nella qualifica di "particolari valori ambientali e paesaggistici", nonché viene precisato che per "attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale" si debbano intendere tutte le "attività selvicolturali" di cui all'art. 50 c. 1 della L.R. n.31/2008, eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;

DATO ATTO che l'art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 impone ai Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato e che tale catasto sia aggiornato annualmente;

RICHIAMATE la D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 11619 "Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi ai sensi del Regolamento CE n.2158/92" e le successive deliberazioni di aggiornamento del Piano stesso, ultima delle quali la D.G.R. 23 dicembre 2019 - n. XI/2725 che ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge n.353/2000);

DATO ATTO che il Piano Regionale precitato ha attribuito al territorio del Comune di Pioltello la "Classe di Rischio 1" (su una scala da 1 a 5), caratterizzata da una bassa frequenza di incendi con eventi che si manifestano solo in condizioni eccezionali;

VISTO il D.L. 8 settembre 2021 n. 120, convertito dalla Legge 8 novembre 2021 n. 155, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", che all'art. 3, comma 3, ribadisce che gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'art. 10, comma 2 della L. n. 353/2000, qualora non siano approvati dai Comuni siano adottati in via sostitutiva dalla Regioni e che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri assicura il monitoraggio rispetto agli obblighi di perimetrazione in capo ai Comuni;

TENUTO CONTO dei dati messi a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, raccolti attraverso il Sistema Informativo della Montagna (SIM);

POSTO che il Comune di Pioltello è sprovvisto del Catasto delle aree percorse dal fuoco, anche perché negli ultimi anni non si sono manifestati eventi significativi;

RITENUTO necessario istituire, in applicazione di quanto disposto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, al fine dell'applicazione dei divieti e prescrizioni previsti dalla normativa;

VISTI i documenti tecnico-amministrativi istitutivi del "Catasto degli Incendi Boschivi" del Comune di Pioltello, predisposti dal Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e SIT allegati alla presente quale parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che l'elenco dei soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'Albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- che decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- che è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall'art. 10 della legge 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, qui allegati;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Michele Panariello in merito alla conformità legislativa.

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

1) DI ISTITUIRE ai sensi dell'art. 10, c. 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il "Catasto Incendi Boschivi" nel quale dovrà essere indicata l'individuazione cartografica e i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi, composto da

- tavola grafica unica catasto incendi boschivi,
- registro schede catasto incendi boschivi,

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che alla data del 31/12/2022 non sussistono nel territorio comunale soprassuoli percorsi dal fuoco soggetti ai vincoli di cui all'art. 10 della legge 22 novembre 2000, n.353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e pertanto l'analisi risulta negativa, come da Relazione (aggiornata al 26/09/2023) allegata al presente atto;

3) DI PROVVEDERE annualmente all'aggiornamento del Catasto nel caso del verificarsi di incendi boschivi;

4) DI DARE ATTO che, qualora si rilevino aree percorse da incendi boschivi, il Catasto dovrà essere aggiornato e pubblicato secondo la seguente procedura:

- il Catasto Incendi Boschivi deve essere pubblicato all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi;
- durante il periodo di pubblicazione, chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;
- entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni devono essere definitivamente approvati dalla Giunta Comunale;

5) DI PUBBLICARE all'Albo Comunale, nel sito web del Comune ed in "Amministrazione Trasparente" sezione "Pianificazione e Governo del Territorio";

6) DI DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, SIT e Patrimonio affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;

7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" – Stazione di Milano per quanto di competenza;

8) DI TRASMETTERE copia della presente ai capigruppo consiliari.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

valutata l'esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l'urgenza di provvedere

Con voti unanimi espressi in modo palese,


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa Ivonne Cosciotti

Il Segretario Generale
Dott. Michele Panariello



LEGENDA

 **AREE INTERESSATE DA INCENDI BOSCHIVI**



Città di **Pioltello**
provincia di Milano



CATASTO INCENDI BOSCHIVI
TAVOLA UNICA SETTEMBRE 2023

Ivonne Cosciotti- *Sindaca*
Salmon Gaiotto - *Assessore pianificazione territoriale, politiche di sostenibilità ambientale*
dott.ssa Rosella Barneschi - *Progettista e Dirigente di settore*

Ing. Pierluigi Taverni - geom. Marco Perego

TAVOLA:
scala:1:10.000

Ufficio comunale di piano
via C. Cattaneo, 1 Pioltello (MI)
tel. 02-923661

data: settembre 2023 aggiornamenti: fase : **APPROVAZIONE**

software: Microstation V8 2004 Edition
Rappresentazione nella proiezione conforme Gauss-Boaga. Inquadramento Mappa Catastae. rapp. 1:10.000
Aggiornamento: marzo 2023 a cura Ufficio Tecnico Comunale di Pioltello (MI)

NORD

Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione sono riservati.



Comune di Pioltello
Città Metropolitana di Milano

"Catasto delle aree percorse dal fuoco"
(Catasto incendi)

Legge 22 novembre 2000, n. 353
"Legge quadro in materia di incendi boschivi"

Registro (aggiornato al 26 settembre 2023)

CATASTO DELLE AREE									
Evento			Terreni interessati		Superficie (mq)		Scadenza Vincoli		
Rif.	Data	Località	Foglio	Particella	Totale	Percorsi dal fuoco	A (15)	B (10)	C (5)
Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo

Al 31 dicembre 2022, dalla banca dati SIM non risultano aree percorse dal fuoco nel territorio del Comune di Pioltello.

Pioltello, 26 settembre 2023.

*Il Titolare di P.O. della UOC Edilizia,
Patrimonio, Urbanistica e SIT
ing. P.Taverni*



Comune di Pioltello
Città Metropolitana di Milano

"Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi)

Legge 22 novembre 2000, n. 353

"Legge quadro in materia di incendi boschivi"

Relazione (aggiornata al 26 settembre 2023)

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, prevede, all'articolo 10, comma 2, l'obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Carabinieri Forestale al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

- Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. Su tali aree è consentita solamente la realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, risulta necessario inserire un vincolo esplicito.

- Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco.

- Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse da fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

2. METODOLOGIA

Consultato il Sistema Informativo della Montagna (SIM) predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato per l'estrazione e l'individuazione esatta delle particelle catastali interessate dagli incendi si riscontra che nel periodo in esame, non si sono verificati incendi sul territorio comunale.

Successivamente, come previsto dalla normativa vigente, saranno previsti aggiornamenti periodici. Ai fini dell'aggiornamento del presente catasto, verrà compilata una "scheda incendio" per ogni evento individuato, contenente il riepilogo dei dati trasmessi dal Corpo Forestale dello Stato (ovvero Vigili del Fuoco) ed un estratto di mappa catastale e dello strumento urbanistico vigente. Pertanto, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" del Comune di Pioltello, oltre alla presente relazione tecnica, sarà composto dalla seguente documentazione:

a. Cartografia costituita da planimetria fotogrammetrica in scala 1:10.000 in cui saranno evidenziate le aree percorse dal fuoco mediante campitura colorata e da un numero che ne permette l'associazione alla relativa scheda;

b. Schede per ogni singola zona soggetta ad incendio che si compone di una tabella contenente essenzialmente i dati identificativi dell'incendio con l'elenco dei terreni interessati, oltre che di un estratto di mappa catastale in scala opportuna e di estratto dello strumento urbanistico vigente in cui è evidenziata l'area in oggetto;

c. Registro delle aree percorse dal fuoco all'interno del quale verranno annotati in modo sintetico ed in ordine cronologico e progressivo i dati di ogni singolo evento accaduto: data, particelle interessate, superfici e scadenza dei vincoli, secondo la seguente tabella: Comune di Pioltello

3. PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, gli elaborati del catasto incendi devono essere pubblicati all'albo pretorio *on line* per 30 (trenta) giorni consecutivi, durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni.

La documentazione relativa al "Catasto delle aree percorse dal fuoco" sarà inoltre consultabile sul sito internet del Comune di Pioltello.

Le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 (sessanta) giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto in questione.

4. ANALISI INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE

Alla data del 31/12/2022 non sussistono sul territorio comunale soprassuoli percorsi dal fuoco soggetti ai vincoli di cui all'art. 10 della legge 22 novembre 2000, n.353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e pertanto l'analisi risulta negativa in quanto non si è verificato alcun incendio.

Pioltello 26 settembre 2023

*Il Titolare di P.O. della UOC Edilizia,
Patrimonio, Urbanistica e SIT*
ing. P.Taverni



URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI
PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000
N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" ..**

Il Dirigente del Settore URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, rilascia parere *FAVOREVOLE*.

Ai sensi dall'art. 147 bis comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Pioltello, 03/10/2023

IL DIRIGENTE
BARNESCHI ROSELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Pioltello
Città Metropolitana
di Milano

CONTABILITA'

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI
PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000
N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" .**

Il Dirigente BASSI FRANCO ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 rilascia parere NON APPOSTO in merito ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria, sul patrimonio dell'Ente ed in ordine alla regolarita' contabile.

Pioltello, 05/10/2023

IL DIRIGENTE
BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di **Pioltello**
Città Metropolitana
di Milano

SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI LEGITTIMITA'

(di cui all'art. 97 T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i)

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI
PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000
N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" .**

Il Segretario Generale Dott. Michele Panariello esprime parere *FAVOREVOLE* in ordine alla **legittimità** nonché alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Pioltello, 05/10/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
PANARIELLO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro per le delibere di Giunta comunale N. 149 del 05/10/2023

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI
PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000
N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" . - .

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- **è stata pubblicata** nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutiti dal 06/10/2023 al 21/10/2023 (art 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);
- **è stata trasmessa** in elenco ai Capigruppo in data 06/10/2023 ai sensi dell' art 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Pioltello, 06/10/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(PANARIELLO MICHELE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le delibere di Giunta comunale N. 149 del 05/10/2023

Oggetto: ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI
PERCORSI DA INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000
N. 353/2000 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" . - .

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/10/2023.

Pioltello, 06/10/2023

(Il funzionario delegato)
(PANARIELLO MICHELE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)